

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori DI BENEDETTO, ASCIUTTI, TRAVAGLIA
e SELLA di MONTELUCE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 DICEMBRE 1996

Istituzione della Direzione generale delle piccole e medie
imprese e dell’artigianato presso il Ministero dell’industria,
del commercio e dell’artigianato

ONOREVOLI SENATORI. - La piccola e media impresa costituisce il tessuto produttivo portante del nostro Paese, che ha saputo districarsi nel tempo, nonostante poche siano state le iniziative adottate a suo supporto nel passato, sia direttamente dal Governo che dal legislatore.

Mentre in tutti i Paesi dell'Europa comunitaria sono state avviate da tempo precise strategie a favore della piccola e media impresa, creando problemi di concorrenza per i nostri operatori che faticano a trovare spazi in un mercato ormai senza confini, nel nostro Paese si è proceduto, nel tempo, mediante iniziative saltuarie e prive di una strategia organica, che hanno lasciato all'iniziativa e alla fantasia dei singoli imprenditori la problematica relativa all'acces-

so degli incentivi fissati di volta in volta dalla legge, privi come erano, e sono, di una politica organica governativa tesa a favorire il loro sviluppo, specialmente nel Mezzogiorno d'Italia.

Per questi motivi riteniamo necessario istituire presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una specifica Direzione generale delle piccole e medie imprese e dell'artigianato che rappresenti il centro di riferimento di questo importante settore sia per quanto riguarda l'individuazione delle necessità della categoria e delle strategie che volta per volta debbono essere adottate, sia per quanto riguarda l'adempimento dei compiti istituzionali nell'applicazione delle leggi destinate a questo specifico settore.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituita, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la Direzione generale delle piccole e medie imprese e dell'artigianato, cui sono attribuite le funzioni già esercitate dalla Direzione generale della produzione industriale nel campo della piccola e media impresa e dell'artigianato.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali e con il Ministro del tesoro, si provvede, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *d*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, alla organizzazione funzionale e strutturale della Direzione generale delle piccole e medie imprese e dell'artigianato, da articolarsi operativamente in quattro aree geografiche, corrispondenti rispettivamente al nord, al centro, al sud e alle isole, con sede rispettivamente a Milano, Roma, Napoli e Palermo, nonché alla riorganizzazione della Direzione generale della produzione industriale, individuandosi le funzioni trasferite alla nuova Direzione generale.

3. Con il decreto di cui al comma 2 si provvede alla ripartizione in servizi e divisioni della Direzione generale delle piccole e medie imprese e dell'artigianato, all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale e delle relative funzioni e alla distribuzione dei posti di funzione dirigenziale sulla base dei seguenti criteri:

a) la determinazione dei compiti dei servizi e delle divisioni è ispirata a principi

di omogeneità, complementarietà e organicità, anche mediante l'accorpamento di uffici esistenti;

b) l'organizzazione dei servizi e delle divisioni si conforma a criteri di flessibilità, per corrispondere al mutamento delle esigenze; si adatta allo svolgimento di compiti anche non permanenti e al raggiungimento di specifici obiettivi;

c) l'ordinamento complessivo diminuisce i costi amministrativi e promuove la semplificazione dei procedimenti amministrativi.

4. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 39 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, è abrogata.

Art. 2.

1. Entro il 30 giugno di ogni anno il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato presenta alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sullo stato di attuazione della politica economica destinata alla piccola e media impresa ed all'artigianato, specificando gli obiettivi perseguiti, le difficoltà rilevate nonché le linee d'intervento che si intendono adottare per l'anno successivo.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.